

I FONDAMENTO (pelle 199/A)
UNAN

Il titolo della legge è
così modificato:

" Modifiche ed interpretazioni
alle L.R. 30 luglio 2009

N° 14 "

UNAN.

Man. Celli.

Int

2



a mofforante

Consiglio Regionale della Puglia
Il Consigliere

EMENDAMENTO

ALL'ART. 3 C.1

Dopo la "a residenza e"

Aggiungere "/o"

Tale emendamento serve a non creare discrasie tra l'art. 3 e 'art. 4

Donato Pentassuglia

34/10/2018

o Meffrona

EMENDAMENTO

Alla proposta di legge, prima dell'art. 1, è aggiunto il seguente articolo:

"Art.

(Modifiche all'art. 3 della Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14)

All'art. 3, comma 1, della Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, dopo le parole "ai sensi del terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 19, n. 1444.", è aggiunto il seguente periodo:


"Possono essere altresì ampliati, sempre nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva e comunque per non oltre 300 m³, gli edifici non residenziali anche di volumetria superiore a 1000 m³, a condizione che venga destinata a residenza e a usi strettamente connessi con la residenza la sola volumetria in ampliamento".

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il consigliere proponente

Vincenzo (Enzo) Colonna






31/10/2012

4

o Meffrauso

Articolo aggiuntivo – Norma interpretativa dell'articolo 4 comma 1 della L.R. n. 14 del 2009

L'art. 4, comma 1° della Legge regionale 30 luglio 2009 n.14 deve essere interpretato nel senso che l'intervento edilizio di ricostruzione da effettuare a seguito della demolizione di uno o più edifici a destinazione residenziale o non residenziale, può essere realizzato anche con una diversa sistemazione planovolumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all'interno dell'area di pertinenza, alle condizioni di cui all'art. 5 comma 3° della medesima legge regionale e qualora insista in zona dotata delle urbanizzazioni primarie previste dalle vigenti disposizioni normative statali e regionali.

 (PENTA SSUGLIA)
 Anst
 (VIENOLA)
 Hodo (LONGO)
 (PERU)

5

MODIFICHE ALLA L.R. 14 del 30/07/2009

UNMAN

Modifica all'art.4 comma 1

Testo vigente

Art. 4

Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione.

1. Al fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non residenziali con realizzazione di un aumento di volumetria sino al 35 per cento di quella legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge da destinare, per la complessiva volumetria risultante a seguito dell'intervento, al medesimo uso preesistente legittimo o legittimato, ovvero residenziale, ovvero ad altri usi consentiti dallo strumento urbanistico. A seguito degli interventi previsti dal presente articolo, gli edifici non residenziali non possono essere destinati a uso residenziale qualora ricadano all'interno delle zone territoriali omogenee E) di cui all'articolo 2 del decreto Ministero dei lavori pubblici n. 1444/1968.

Proposta di modifica

All'art. 4, comma 1, ~~dopo le parole - per la complessiva volumetria risultante a seguito dell'intervento, -~~
sostituire "al medesimo uso preesistente legittimo o legittimato," con "ai medesimi usi preesistenti legittimi o legittimati".

31/10/2018

Hofero (LONGO)

6

MODIFICHE ALLA L.R. 14 del 30/07/2009

UNAN

Modifica all'art.4 comma 3

Testo vigente

Art. 4

Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione.

(...)

3. Gli interventi di ricostruzione devono essere realizzati nel rispetto delle altezze massime e delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici. E' consentito il mantenimento dei distacchi, degli arretramenti e degli allineamenti dei manufatti preesistenti limitatamente alla sagoma preesistente. In mancanza di specifica previsione in detti strumenti, e nel caso di ricostruzione di edifici nella stessa sagoma planimetrica dell'esistente, le volumetrie in ampliamento sono consentite nel rispetto delle altezze massime della strumentazione urbanistica comunale vigente e delle distanze minime previste dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Proposta di modifica

All'art. 4, comma 3, dopo le parole ~~"di edifici nella stessa sagoma planimetrica dell'esistente"~~, - sostituire "le volumetrie in ampliamento" con "le volumetrie complessive ricostruite".

Alfo (Longo)

31/10/2018

7



o moff

Consiglio Regionale della Puglia
Il Consigliere

EMENDAMENTO

Al'articolo 4, dopo il comma 3 aggiungere il comma 3 bis

“ Al fine di assicurare un più adeguato livellamento ed uniformità delle altezze, per gli interventi di ricostruzione di cui al ~~precedente~~ comma, da realizzare su aree per le quali lo strumento urbanistico prescrive una altezza massima inferiore a quelle ammesse per le aree confinanti aventi diversa destinazione urbanistica è consentito utilizzare il maggiore valore delle altezze massime tra quelle previste per le aree contermini a quella di pertinenza dell'edificio da demolire e ricostruire”

Tale emendamento ha lo scopo di perseguire una adeguata conservazione ed uniformità dei profili altimetrici dei fabbricati sui fronti percettibili dalle strade e dagli spazi pubblici.

Donato Pentassuglia

31/10/2018

8

EMENDAMENTO

PIRATA

Alla proposta di legge, dopo l'art. 1, è aggiunto il seguente articolo:

"Art.

(Modifiche all'art. 5 della Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14)

All'art. 5, dopo il comma 3, della Legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Qualora lo richiedano esigenze di urbanizzazione, per gli interventi di cui alla presente legge il Comune può disporre il ricorso al procedimento di cui all'art. 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. ("Permesso di costruire convenzionato"). In tale ipotesi la convenzione, approvata con deliberazione della giunta comunale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento dell'interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio. A seguito di apposita richiesta scritta da parte della maggioranza dei consiglieri comunali, anche in forma cumulativa, la convenzione di cui al presente comma è approvata dal consiglio comunale anziché dalla giunta".

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il consigliere proponente

Vincenzo (Enzo) Colonna



31/10/2018

9

ALTI RATO

PROPOSTA DI MODIFICA ALLEGATO - A - REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO

La definizione n.30, reca:

30 - Distanze (D)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

.....

Proposta di modifica

30 - Distanze (D)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), **in modo ortogonale agli edifici esistenti e a realizzarsi come stabilito dal D.M. 2 aprile 1968, n.1444.**

.....

Luigi (LONGO)

21/10/2012

10

PUTIRATO

PROPOSTA DI MODIFICA ALLEGATO - A - REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO

La disposizione n.30, nella "Specificazione applicativa" reca:

30 - Distanze (D)

....

Le distanze si misurano in metri (m). Si individua come acronimo delle distanze (D). Richiamando la definizione n. 18, ai fini del computo delle distanze assumono rilievo gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m in quanto compresi nella sagoma.

....

Proposta di modifica

30 - Distanze (D)

....

Le distanze si misurano in metri (m). Si individua come acronimo delle distanze (D). Richiamando la definizione n. 18, ai fini del computo delle distanze assumono rilievo gli aggetti e gli sporti superiori a 2,00 m in quanto compresi nella sagoma.

....

[Handwritten signature] (L. 02/10/18)

31/10/2018

ll

RITIRATO

PROPOSTA DI MODIFICA ALLEGATO - A - REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO

La definizione n.46, nella Specificazione applicativa reca:

46 - Volume Edificabile (Ve)

....

Il volume edificabile è richiamato negli indici di edificabilità territoriale (Ift) e fondiaria (Iff). I Comuni, in base ai propri strumenti urbanistici generali e esecutivi vigenti, devono individuare le superfici accessorie che non determinano volumetria.

Proposta di modifica

46 - Volume Edificabile (Ve)

....

Il volume edificabile è richiamato negli indici di edificabilità territoriale (Ift) e fondiaria (Iff).

ff (LONG)

31/10/2018